REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 18

Anno 56 **25 luglio 2025** **N. 198**

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2025, N.9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

LAVORI PREPARATORI

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 991 – Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 808 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Mastacchi, Ugolini, Evangelisti

Oggetto n. 994 – Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 808 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Lembi, Ugolini, Calvano, Paldino, Gordini, Petitti, Costi, Castellari, Lucchi

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2025, N.9

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I **Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali**
Art. 1 Finalità
Art. 2 Abrogazioni
Capo II **Disposizioni di adeguamento normativo**
Art. 3 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 4 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025
Art. 5 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n.13 del 2023
Art. 6 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.13 del 2023
Art. 7 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025
Capo III **Ambiente**
Art. 8 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002
Art. 9 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002
Art. 10 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017
Art. 11 Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale
Art. 12 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006
Art. 13 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006
Art. 14 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981
Art. 15 Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2011
Art. 16 Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991
Capo IV **Formazione**
Art. 17 Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018
Art. 18 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003
Art. 19 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

Capo V **Sanità e Sociale**
Art. 20 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003
Art. 21 Modifica dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003
Art. 22 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003
Art. 23 Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003
Art. 24 Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute
Capo VI **Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000**
Art. 25 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 26 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 27 Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 28 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000
Capo VII **Pari opportunità**
Art. 29 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014
Art. 30 Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014
Art. 31 Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014
Art. 32 Modifica dell'articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014
Capo VIII **Disposizioni varie e finali**
Art. 33 Modifica dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 34 Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi
Art. 35 Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico
Art. 36 Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)
Art. 37 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016
Art. 38 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018
Art. 39 Entrata in vigore

Allegato A **Abrogazioni**

Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di tributi, trasporti, sanità, formazione, patrimonio e sono previsti altresì ulteriori misure speciali a sostegno dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi nell'anno 2023.

Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo

Art. 3
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) le parole: "A decorrere dall'anno di imposta 2027" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno di imposta 2027".

Art. 4
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 1 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

> "2. L'importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.".

Art. 5
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2023

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), è aggiunto il seguente:

> "1 bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2023, non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole "dall'attuazione degli articoli 3,", sono aggiunte le seguenti: "comma 1,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è inserito il seguente:

> "2 bis. Alla minore entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, di euro 500.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2 bis".

Art. 7
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)), dopo le parole "rivolte alla fascia di età 0-6 anni" sono aggiunte le seguenti: ", quali quelle individuate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), con particolare riferimento ai Poli per l'infanzia".

Capo III
Ambiente

Art. 8
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), dopo le parole "non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico a tutela della pubblica incolumità, nonché".

Art. 9
Inserimento dell'articolo 16-ter nella legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo l'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16-ter
Costituzione di servitù di allagamento

1. Nell'ambito delle misure e degli interventi volti a ridurre il rischio alluvionale e a mitigare le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, gli enti preposti all'attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica possono costituire servitù di allagamento a favore del demanio idrico, su aree individuate negli strumenti di pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla tracimazione controllata. Gli atti costitutivi delle servitù sono trascritti nei pubblici registri immobiliari a cura dell'ente procedente.

2. Ai fini della definizione delle aree sottoposte alla servitù di allagamento di cui al comma 1 e di quelle interessate dalle eventuali opere pubbliche di difesa del suolo connesse, trova applicazione il procedimento di cui all'articolo 16. Il provvedimento conclusivo del procedimento comporta, oltre all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti alla realizzazione delle misure e degli interventi di riservarsi di dichiarare la pubblica utilità con successivo provvedimento.

3. Ferma restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del d.p.r. 327/2001, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo non trova applicazione il divieto di reiterazione più di una volta del vincolo espropriativo decaduto di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d'allagamento è corrisposta un'indennità, correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall'articolo 44 del d.p.r. 327/2001, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell'indennità spettante per l'espropriazione del diritto di proprietà della medesima area. Ai medesimi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono corrisposti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte che derivino dagli allagamenti.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri di calcolo di indennità e indennizzi di cui al comma 4, tenendo conto anche dell'aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell'opera idraulica. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un aumento fino al 20 per cento dell'indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù di allagamento e nell'ipotesi di accordo bonario sulla misura degli indennizzi spettanti ai sensi del comma 4, secondo periodo. L'indennità complessiva per la costituzione della servitù non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità prevista per l'espropriazione del diritto di proprietà.".

Art. 10

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), la parola "premesso" è sostituita dalla seguente: "permesso".

Art. 11
Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

1. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del Piano triennale di attuazione, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel Piano stesso.

Art. 12
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) la parola "annuale" è sostituita dalle seguenti: "almeno quinquennale".

Art. 13
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Consulta tecnico-scientifica

1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell'Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

2. La Consulta è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;

c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.".

Art. 14
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, in conformità agli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall'Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.".

Art. 15
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2011

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogata.

Art. 16
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni
di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

1. L'autorizzazione convenzionata alle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026, se richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.

2. La durata delle proroghe già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione è estesa al 31 dicembre 2026.

3. Restano comunque escluse dalla possibilità di proroga le autorizzazioni alle attività estrattive la cui destinazione finale è strettamente connessa alla realizzazione di un'opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio. In caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell'attività estrattiva senza indennizzo nel caso di previsione di realizzazione di nuove opere idrauliche.

Capo IV
Formazione

Art. 17
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), dopo le parole "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma 1".

Art. 18
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è inserito il seguente:

"1 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:

a) valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all'acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;

b) garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell'ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.".

Art. 19

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.

1 ter. Al fine di qualificare l'offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l'inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l'elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative.

1 quater. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di

ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative.

1 quinquies. In attuazione dei principi di parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell'acquisizione delle competenze per l'inclusione attraverso il lavoro.".

3. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.".

Capo V
Sanità e Sociale

Art. 20
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale".

Art. 21
Modifica dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, la parola "consiliare" è abrogata.

Art. 22
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “stabilisce” è sostituita dalla seguente: “garantisce”;

b) dopo le parole “nei progetti d’impiego,” sono inserite le seguenti: “l’applicazione della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e”.

Art. 23

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003, dopo le parole “di servizio civile”, sono inserite le seguenti: “, fusi o aggregati tra loro,”.

Art. 24

Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

1. Con riferimento agli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi della Missione 6 - Salute a regia regionale, al fine di assicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la Regione è autorizzata a cofinanziare con mezzi propri gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)”.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo II Spese in conto capitale - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

Art. 25

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la parola "provveditorato" è sostituita dalla seguente: "patrimonio".

Art. 26

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

> "2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

Art. 27

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, l'ultimo periodo è abrogato.

Art. 28

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000, le parole: "con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011" sono abrogate.

Capo VII
Pari opportunità

Art. 29
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

> "j) discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l'accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;".

Art. 30
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2014 è aggiunto il seguente:

> "1 bis. La Regione Emilia-Romagna riconosce le mutilazioni genitali femminili come forma di violenza di genere, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione europea sulla lotta di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, recepita con la legge n. 77 del 2013, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro

normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.”.

Art. 31

Modifica dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2014 è inserito il seguente:

“1 bis. In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione promuove l’adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all’informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l’individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.”.

Art. 32

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 6 del 2014, le parole “prevenire e contrastare la violenza sulle donne,” sono sostituite dalle seguenti: “prevenire e contrastare la violenza contro le donne (come definita dalla Convenzione di Istanbul),”.

Capo VIII

Disposizioni varie e finali

Art. 33

Modifica dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 5 dell’articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

Art. 34

Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

1. Al fine di risolvere criticità di natura ambientale o territoriale determinatesi nei territori dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo, a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2023, non riconducibili all’ambito di applicazione delle

ordinanze regionali emanate in costanza di emergenza, la Regione è autorizzata a concedere contributi speciali a favore di detti Comuni o loro Unioni.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, per l'acquisizione di servizi volti a completare il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli eventi sopra citati, a vantaggio dei territori interessati, delle loro comunità e dei soggetti che vi operano. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e condizioni per l'assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027) nell'ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 35

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 4 del 2025 nell'ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 36

Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) per la Zona Logistica Semplificata, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ferme restando le riduzioni dei termini procedimentali previsti dalla legislazione vigente, compete:

a) in tutti i casi in cui l'autorizzazione afferisce ad un procedimento per il quale è già previsto il rilascio di un provvedimento unico, all'Ente competente in via ordinaria;

b) nei casi non ricompresi nella lettera a), alla Regione che la esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Comuni) per le autorizzazioni ambientali.

Art. 37
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah), dopo le parole: "dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)," sono inserite le seguenti: "dall'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC),".

Art. 38
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), dopo le parole "la Giunta regionale, previa comunicazione" è inserita la seguente: "scritta".

Art. 39
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato A

Abrogazioni

Leggi regionali:

- Legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria);
- Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972);
- Legge regionale 4 luglio 1973, n. 24 (Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973 ai sensi della legge 30 marzo 1973, n. 93);
- Legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973);
- Legge regionale 6 novembre 1974, n. 49 (Finanziamento integrativo per la realizzazione di opere programmate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18, "Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano - romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912”);
- Legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 (Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" e successive modificazioni);
- Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" e parziale modifica degli articoli 1 e 2);
- Legge regionale 9 gennaio 1974, n. 3 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974);
- Legge regionale 16 maggio 1975, n. 32 (Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" e successive modificazioni - Rifinanziamento e modificazione della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 "Potenziamento delle strutture produttive zootecniche" e successive modificazioni);
- Legge regionale 29 gennaio 1975, n. 11 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1975);
- Legge regionale 26 gennaio 1976, n. 9 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976);
- Legge regionale 11 gennaio 1977, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1977);
- Legge regionale 26 gennaio 1978, n. 8 (Modifiche alla Legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978”);
- Legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978);

- Legge Regionale 16 gennaio 1979, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979).

Singole disposizioni normative:

- Articoli 32, 33, 34 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 (Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative);
- Articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025 MICHELE DE PASCALE

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 960 del 16 giugno 2025; oggetto assembleare n. 808 (XII Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 18 del 20 giugno 2025;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II “Politiche Economiche”, III “Territorio, Ambiente, Mobilità”, IV “Politiche per la Salute e Politiche sociali”, V “Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità”, VI “Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura” e VII “Statuto e Regolamento, Partecipazione, Semplificazione amministrativa e innovazione digitale”;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2025 del 16 luglio 2025, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Simona Lembi e del relatore di minoranza, consigliere Nicola Marcello, nominati dalla Commissione rispettivamente in data 25 giugno 2025 e 2 luglio 2025;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2025, alle ore 20:24, atto n. 9/2025.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 991 – Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 808 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Mastacchi, Ugolini, Evangelisti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il recupero dei castagneti da frutto abbandonati rappresenta una priorità strategica per la valorizzazione dell'Appennino e per il sostegno al reddito delle aziende agricole che operano in aree montane;

in Emilia-Romagna si stima la presenza di almeno 10.000 ettari di castagneti da frutto in stato di abbandono, che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino colturale;

la circolare del MIPAAF n. 574 del 22 marzo 2019, emessa dalla Direzione Generale delle Foreste (DIFOR), ha chiarito che i castagneti da frutto abbandonati possono essere esclusi dalla definizione di "bosco" qualora sia dimostrabile una preesistente coltivazione, trattandosi in tal caso di ripristino colturale e non di trasformazione del bosco;

in base a tale interpretazione, le istanze presentate ai sensi dell'art. 47 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 devono essere valutate dall'ente competente in materia forestale e non rientrano nel campo delle autorizzazioni paesaggistiche per la trasformazione del bosco.

Considerato che

è opportuno promuovere un'applicazione uniforme, su tutto il territorio regionale, dei criteri interpretativi contenuti nella circolare ministeriale n. 574/2019, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento del recupero dei castagneti da frutto abbandonati come intervento di ripristino colturale e non come trasformazione del bosco;

risulta necessario fornire agli enti competenti in materia forestale linee guida operative chiare e condivise, al fine di garantire una valutazione coerente delle istanze di recupero dei castagneti da frutto abbandonati, semplificando e accelerando i relativi procedimenti autorizzativi.

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi affinché il Regolamento forestale regionale, previsto dalla legge regionale n. 30 del 4 settembre 1981, sia aggiornato in modo da recepire pienamente tali orientamenti e favorire il recupero produttivo dei castagneti da frutto abbandonati portando a compimento, in tempi brevi, il lavoro iniziato dal gruppo di lavoro tecnico insediato nei mesi scorsi.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2025

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 994 – Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 808 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Lembi, Ugolini, Calvano, Paldino, Gordini, Petitti, Costi, Castellari, Lucchi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la semplificazione rappresenta una priorità di azione della XII legislatura, da perseguire rafforzando ogni strumento utile al perseguimento dei più alti obiettivi, sotto il profilo sia legislativo che amministrativo;

Il progetto di legge di semplificazione normativa, denominato REFIT, rappresenta un'iniziativa finalizzata a razionalizzare, aggiornare e rendere più chiaro il corpus normativo regionale, da valorizzare come azione periodica di miglioramento della legislazione regionale, sul presupposto che chiarezza e semplicità del linguaggio normativo producono effetti positivi sul sistema economico e della collettività in generale;

nel contesto delle iniziative di attuazione della legge di semplificazione (l.r. n. 18 del 2011), l'approccio della Regione Emilia-Romagna alla semplificazione amministrativa si è progressivamente strutturato, nell'ambito del Patto per il lavoro e per il clima, attraverso il Patto per la Semplificazione, che contiene proposte operative e linee di intervento di attuazione, con l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

Sottolineato che

nel Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna la semplificazione è stata riconosciuta come leva chiave per rafforzare gli investimenti pubblici e privati, sostenere la competitività e garantire la tutela ambientale e del lavoro in legalità;

fin dal 2021, con la sottoscrizione del Patto per la semplificazione - articolato in 11 linee di azione e 78 misure -, la Giunta ha investito complessivamente 16,8 milioni di euro per sviluppare piattaforme digitali (Accesso Unitario, Precompilato ambientale, Gemella digitale per la qualità dell'aria, Hub regionale dei dati) e avviare progetti pilota nei settori delle attività produttive, dell'edilizia e dell'ambiente, dimostrando una capacità di gestione rapida, innovativa e vicina al territorio;

grazie a tali risorse e a un costante dialogo con enti locali, imprese, enti no profit, parti sociali e professionisti, la Regione ha già reso più lineari e trasparenti numerosi procedimenti amministrativi, riducendo tempi, incertezze e oneri burocratici per cittadini e aziende;

la Commissione europea, nel suo programma di lavoro 2025 e nei primi pacchetti "omnibus" di misure di semplificazione, chiede a tutte le istituzioni di allinearsi all'obiettivo di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi (35 % per le PMI) entro il 2029, rafforzando la coerenza con le iniziative regionali;

la Regione Emilia-Romagna intende integrare nelle proprie politiche quanto previsto a livello UE, assicurando piena adesione al pacchetto omnibus e alla "Bussola per la competitività" europea.

Rilevato che

le osservazioni pervenute nel corso dell'udienza conoscitiva del Refit, da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema produttivo regionale, rappresentano un contributo prezioso per orientare le priorità future e per valutare l'opportunità di un rafforzamento degli strumenti attuativi della semplificazione. In tale sede è stato chiesto di procedere sia sul fronte della semplificazione normativa, sia su quello della semplificazione di natura amministrativa;

Considerato che

lo strumento del Patto per la Semplificazione si è rivelato decisivo per orientare le politiche pubbliche in una direzione condivisa, rafforzando il senso di corresponsabilità tra istituzioni, parti sociali, imprese, terzo settore e cittadini;

l'approccio emiliano-romagnolo alla semplificazione-fondato sulla concretezza, trasversalità, la collaborazione tra livelli di governo e con gli stakeholder, e sul pieno utilizzo dell'autonomia organizzativa e legislativa regionale - rimane il metodo più efficace per sostenere crescita e innovazione;

i monitoraggi evidenziano i risultati del metodo approntato e allo stesso tempo evidenziano ambiti di intervento aperti, che richiedono un ulteriore impulso per completare l'attuazione delle misure del Patto per la semplificazione, rendendole sempre più aderenti alle nuove priorità, fra cui quelle digitali, ambientali e di pari opportunità;

la Regione garantisce un presidio costante delle sedi e delle attività che a livello nazionale trattano questioni relative alla semplificazione, a partire dai lavori della Conferenza delle regioni e delle province autonome e più in generale del "sistema delle Conferenze", in particolare con il tavolo tecnico di coordinamento dell'Agenda per la semplificazione 2020-26, del quale la Regione Emilia-Romagna è componente su designazione della Conferenza stessa.

Ritenuto che

le misure del Patto per la semplificazione necessitano oggi di un rilancio organico, aggiornato ai mutati contesti normativi nazionali ed europei;

la versione aggiornata del Patto dovrà definire la cornice generale per agevolare la crescita e lo sviluppo degli investimenti sia pubblici che privati, supportando un processo di semplificazione che sia in grado di rafforzare e qualificare l'azione della Pubblica Amministrazione, ridurre la burocrazia e aumentare la competitività, garantendo la tutela dell'ambiente e il lavoro nella legalità;

le misure di semplificazione andranno attuate attraverso una serie di interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici che proseguano la trasformazione già avviata e la rendano ancora più incisiva e diffusa, avendo come obiettivo l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, coniugando semplicità, trasparenza e legalità.

Sottolineato inoltre che

la semplificazione amministrativa e normativa costituisce una leva non finanziaria fondamentale per accrescere la competitività del sistema economico regionale, soprattutto in una fase in cui le risorse pubbliche sono sottoposte a forti vincoli;

Il rafforzamento del dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini sul tema della semplificazione può contribuire ad una programmazione normativa più pragmatica e coerente con il contesto attuale in continua evoluzione;

La Regione Emilia-Romagna ha da sempre adottato un approccio collaborativo e multilivello nel confronto con le rappresentanze economiche e sociali, anche attraverso i tavoli di partenariato previsti nei documenti strategici e negli strumenti di programmazione, anche finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale a

rilanciare il Patto per la semplificazione definendo, insieme alle rappresentanze del Patto per il Lavoro e per il Clima, gli ambiti prioritari per materia e procedimento, e le relative misure garantendo il monitoraggio periodico sui risultati conseguiti e sulle criticità riscontrate;

promuovere una semplificazione normativa e amministrativa effettiva - non formale o aggiuntiva - che favorisca investimenti, innovazione, tutela ambientale e legalità, valorizzando la digitalizzazione, l'interoperabilità delle banche dati e la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, integrando il processo d'individuazione delle priorità e delle azioni sul fronte della semplificazione con l'Agenda digitale regionale;

tenere in considerazione, nell'ambito delle valutazioni e degli sviluppi successivi al percorso di approvazione del progetto di legge c.d. REFIT, le osservazioni emerse nel corso dell'udienza conoscitiva quale contributo utile per definire gli obiettivi e le modalità di attuazione delle politiche regionali in materia di semplificazione normativa;

valutare, in coerenza con gli obiettivi del Patto per la Semplificazione e con le risorse disponibili, la possibilità di affiancare al REFIT un percorso integrativo ispirato all'approccio "Omnibus", finalizzato alla progressiva rimozione di ostacoli normativi e procedurali che rallentano l'attività economica e l'innovazione;

continuare a garantire, attraverso momenti di confronto tecnico e politico, la partecipazione attiva degli attori economici e istituzionali nel monitoraggio dell'efficacia delle misure di semplificazione adottate, anche in vista della futura definizione di pacchetti tematici settoriali;

coinvolgere attivamente l'Assemblea legislativa nel confronto sull'elaborazione del nuovo Patto per la semplificazione e nelle fasi di monitoraggio successive, attraverso la I Commissione assembleare.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2025

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente